

**VERBALE DI ACCORDO DI RINNOVO DEL CPL OPERAI AGRICOLI E
FLOROVIVAISTI DELLA PROVINCIA DI VERONA**

L'anno 2021 il giorno 25 del mese di Marzo, in Verona

tra

Confagricoltura Verona rappresentata dal presidente Paolo Ferrarese, assistito dal direttore Luigi Bassani e dalla responsabile Ufficio Sindacale Laura Galvani;

Federazione Provinciale Coldiretti di Verona rappresentata dal presidente Daniele Salvagno, assistito dal direttore Giuseppe Ruffini e dalla responsabile dell'Ufficio Sindacale Maria Assunta Casato;

Confederazione Italiana Agricoltori di Verona rappresentata dal presidente Andrea Lavagnoli, assistito dalla direttrice Marta Turolla e dalla responsabile dell'Ufficio Sindacale Laura Ferrin.

e

FAI-CISL rappresentata dal segretario provinciale Matteo Merlin assistito da Maurizio Tolotto

FLAI-CGIL rappresentata dalla segretaria provinciale Maria Pia Mazzasette assistita da Luigi Santoni e da Samba Sarr.

UILA-UIL rappresentata dal segretario territoriale Daniele Mirandola assistito da Alberto Arcozzi

Si concorda, in applicazione dell'art. 2 del CCNL 19/06/2018, di rinnovare il Cpl della Provincia di Verona per il periodo 1/1/2020-31/12/2023.

Il vigente contratto provinciale scaduto il 31/12/2019 viene modificato/integrato come di seguito:

Art. 14 Retribuzione

Aumenti retributivi

Le parti concordano che gli aumenti retributivi saranno calcolati in base alle seguenti percentuali e modalità:

1,7 % per tutti i livelli.

Gli aumenti avranno decorrenza 01/01/2021, con recupero dei mesi di gennaio, febbraio e marzo con l'erogazione della mensilità di Aprile 2021 per tutte le aziende agricole escluse le agrituristiche.

Dall'analisi dell'andamento dell'economia territoriale del settore a causa dell'impatto che l'evento pandemia sta ancora avendo sul comparto agrituristico, per effetto delle norme che ne vietano l'attività, le parti concordano che per le aziende agricole agrituristiche gli aumenti oggi stabiliti decorreranno dal 01/09/2021;



Salario variabile detassato

Le organizzazioni firmatarie del presente accordo, in data 12 dicembre 2016 per la provincia di Verona, hanno introdotto, in via sperimentale, a favore degli operai agricoli il salario variabile, erogato secondo i criteri e la disciplina di cui ai premi di produttività, ai sensi dell'art. 1, comma 188 Legge 28/12/2015 n.208 e successive circolari applicative, tra cui la circolare n.28/E del 15/06/2016 dell'Agenzia delle Entrate.

Il suddetto salario variabile è stato in seguito reso elemento strutturale con apposito accordo sindacale datato 31 ottobre 2018.

Per il settore agricolo si è individuato, quale indicatore idoneo a misurare l'incremento della produttività aziendale l'indice MOLVA di Bilancio Margine Operativo Lordo diviso per il Volume d'Affari.

Il MOL andrà così calcolato: Fatturato detratti i costi d'acquisto e i costi del personale. In caso di risultato positivo dell'indice MOLVA, come sotto individuato, saranno erogate ai lavoratori assunti con un contratto di lavoro a tempo indeterminato (OTI), nell'anno di riferimento, le seguenti somme:

A decorrere dal 01/01/2021 gli importi sono i seguenti:

MOLVA > 0,30 ≤ 0,40 200,00 (euro)

MOLVA > 0,40 ≤ 0,50 265,00 (euro)

MOLVA > 0,50 330,00 (euro)

Per i lavoratori OTI non occupati per l'intero anno solare, l'azienda erogherà i ratei di salario variabile proporzionali al periodo di occupazione.

Per gli operai assunti con contratto a tempo determinato OTD in forza nella medesima azienda nel mese di settembre, sarà riconosciuto il salario variabile, ricorrendone i presupposti, proporzionalmente alle giornate lavorate nell'anno solare precedente.

L'erogazione del salario variabile avverrà nel mese di settembre e il relativo calcolo va effettuato con le modalità messe a disposizione da Agri.Bi. anche per il tramite delle associazioni agricole di appartenenza e firmatarie del presente contratto, che rilasceranno una ricevuta di avvenuto calcolo.

Sono fatti salvi accordi aziendali di erogazione di premi di produttività migliorativi comunicati ad Agri.Bi.

Lavoratore e datore di lavoro potranno concordare l'erogazione delle somme dovute quale salario variabile sotto forma di "Welfare" nei termini stabiliti dalla normativa in vigore.

Le parti concordano sul fatto che il salario variabile, pur avendo requisiti e caratteristiche tipiche del premio di risultato, è da considerarsi a tutti gli effetti parte del salario dovuto e di conseguenza l'azienda è da ritenersi obbligata a corrispondere quanto definito dal presente contratto al raggiungimento dei risultati pattuiti quali soglia per il pagamento del salario variabile.



A partire dal 01 Gennaio 2022 le prestazioni dell'Ente Bilaterale previste a budget saranno fruibili previa verifica dell'effettuazione del calcolo da parte dei datori di lavoro, direttamente o per il tramite delle associazioni di appartenenza.

In caso insorgessero controversie tra le parti, in merito alla determinazione del salario variabile, le parti interessate, congiuntamente o singolarmente (azienda o lavoratore), potranno richiedere, anche per il tramite dell'organizzazione di appartenenza, all'Ente Bilaterale di settore Agri.Bi., un incontro per tentare di comporre bonariamente la vertenza insorta.

Art. 26 BIS. Operai agricoli a tempo determinato. Permessi straordinari e congedi parentali

In aggiunta ai permessi e congedi già disciplinati dall'art. 38 del CCNL del 22 ottobre 2014, per i lavoratori a tempo determinato con almeno 150 giornate di lavoro presso lo stesso datore di lavoro nell'anno precedente o nell'anno in corso, le parti concordano in caso di matrimonio riconosciuto dal paese di origine o dallo stato italiano, il diritto alla fruizione di 39 ore di permesso matrimoniale da godere con continuità.

Letto confermato e sottoscritto.

CONFAGRICOLTURA VERONA



COLDIRETTORE VERONA



CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI



FAI - CISL



FLAI-CGIL

quarant'anni mazzanti Agri.Bi. fonda sen

UILA-UIL

